

Doc. XXIII

n. 11

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

(istituita con legge 1° ottobre 1996, n. 509)

(composta dai senatori: Del Turco, Presidente, Diana Lorenzo, Curto, Segretari; Calvi, Centaro, Cirami, De Zulueta, Erroi, Figurelli, Firrarello, Florino, Greco, Lombardi Satriani, Misserville, Mungari, Nieddu, Novi, Occhipinti, Pardini, Pelella, Peruzzotti, Pettinato, Russo Spina, Serena, Veraldi; e dai deputati: Mancuso, Vendola, Vice Presidenti; Borghezio, Bova, Carrara, Folena, Fumagalli Marco, Gambale, Giacalone, Iacobellis, Lumia, Maiolo, Mangiacavallo, Mantovano, Martusciello, Micciché, Molinari, Napoli, Neri, Olivo, Riva, Rizzi, Saponara, Scozzari, Veneto)

Relazione sui testimoni di giustizia

(Relatore: onorevole MANTOVANO)

approvata dalla Commissione nella seduta del 30 giugno 1998

Comunicata alle Presidenze il 7 luglio 1998

ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

IL PRESIDENTE

Roma, 7 luglio 1998

Prot. n. 5378 /Comm. antimafia

Onorevole Presidente,

Le trasmetto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la "Relazione sui testimoni di giustizia" che la Commissione parlamentare d'inchiesta, che mi onoro di presiedere, ha approvato nella seduta del 30 giugno 1998.

Con i migliori saluti,

Carlo Scuderi

Ottaviano Del Turco
Ottaviano Del Turco

senatore avvocato
Nicola Mancino
Presidente del
Senato della Repubblica

PAGINA BIANCA



Senato della Repubblica - Camera dei Deputati

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

IL PRESIDENTE

Roma, 7 luglio 1998

Prot. n. 5379/Comm. antimafia

Onorevole Presidente,

Le trasmetto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la "Relazione sui testimoni di giustizia" che la Commissione parlamentare d'inchiesta, che mi onoro di presiedere, ha approvato nella seduta del 30 giugno 1998.

Con i migliori saluti,

Cord. salmente,

Ottaviano Del Turco
Ottaviano Del Turco

onorevole dottore
Luciano Violante
Presidente della
Camera dei deputati

PAGINA BIANCA

INDICE

1. La condizione dei testimoni di giustizia: disagi e difficoltà	Pag.	9
2. Necessità di differenziare la condizione dei testimoni da quella dei collaboratori.	»	10
3. Il lavoro del Comitato sul racket: le audizioni di casi emblematici	»	10
I - Il «caso Mario Nero»	»	11
II - Il «caso Rossella Castiglione»	»	16
III - Il «caso Nino Miceli»	»	17
4. L'audizione dei responsabili del Servizio	»	19
5. Un'emergenza di oggi: il caso del testimone «Alfa»	»	21
6. Considerazioni conclusive e proposte	»	23

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

1. *La condizione dei testimoni di giustizia: disagi e difficoltà*

Nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, il Comitato di lavoro sul riciclaggio, il racket e l'usura ha svolto una approfondita ricognizione dei problemi relativi ai testimoni di giustizia, ritenendo tale indagine del tutto pertinente alle proprie competenze, dal momento che la maggior parte dei testimoni di giustizia hanno reso le loro deposizioni nell'ambito di processi per estorsione e per usura.

Nell'ultima *Relazione al Parlamento sui programmi di protezione*, presentata dal Ministero dell'Interno, vengono censiti al 31 dicembre 1996 n. 59 testimoni di eventi criminosi (nei sei mesi precedenti erano 67). Si tratta di persone non provenienti da ambienti malavitosi, del tutto incensurati, perfettamente inseriti nella normale vita economica e sociale, spesso con avviate attività imprenditoriali; costoro sono diventati «testimoni di giustizia» per aver assistito a gravi eventi criminosi e per aver reso testimonianza, sempre decisiva, che ha consentito l'individuazione dei colpevoli e la loro condanna penale, oppure per essere parti offese di reati - di norma operatori economici vittime del racket dell'estorsione o di attività usuraie - che hanno deciso di opporsi e di collaborare con l'autorità giudiziaria, fornendo un rilevantissimo apporto alla disarticolazione di gravi forme di attività criminali. Non è superfluo richiamare il valore di tali testimonianze, soprattutto nelle aree di consolidata tradizione omertosa, nelle quali sono rarissimi i casi di testimoni oculari di delitti, e la eccezionalità di collaborazioni offerte da cittadini onesti che, senza alcuna aspettativa di premio, mettono a rischio la propria vita e quella dei propri familiari.

Il valore di queste collaborazioni eleva vertiginosamente il rischio per la sicurezza personale, familiare e aziendale, sino al punto che le autorità locali non possono garantire misure di sicurezza compatibili con la prosecuzione di una normale attività. Per questo motivo l'inizio della collaborazione coincide necessariamente con l'allontanamento dalla località d'origine, con la ricollocazione in una nuova sede protetta, e perfino col cambio delle generalità. Meritano riflessione non superficiale le conseguenze derivanti dal trasferimento repentino in una località distante da quella di residenza: l'attività lavorativa viene interrotta e compromessa in modo irrimediabile; anni di sacrifici, di investimenti e di risparmi sono vanificati; il mensile corrisposto dallo Stato è mediamente di gran lunga inferiore rispetto al tenore di vita tenuto fino a quel momento; il mutamento delle generalità comporta disagi continui, ogni qual volta è necessario documentare la propria identità: dal momento in cui si chiedono le cure al Servizio sanitario nazionale alla iscrizione dei fi-

gli a scuola; crisi personali investono tutti i componenti del nucleo familiare, ma in modo particolare i bambini, per i quali l'identificazione col nome è un elemento di sicurezza e il cambiamento dello stesso provoca notevole disorientamento.

2. *Necessità di differenziare la condizione dei testimoni da quella dei collaboratori.*

Nella vigente legislazione si parla genericamente di misure di protezione e di assistenza «nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio» (articolo 9 del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82): vi è cioè una considerazione unitaria della condizione dei testimoni e di quella dei collaboratori di giustizia; e in tal modo la vicenda dei primi viene accomunata a quella di chi, dopo aver militato in organizzazioni criminali e dopo aver commesso gravi delitti, decide di collaborare con l'autorità giudiziaria. Ma esiste una profonda differenza fra gli uni e gli altri: i cosiddetti «pentiti» hanno consuetudini criminali che li hanno abituati a una certa spregiudicatezza, ma anche a essere considerati dai soggetti con i quali trattano come persone che hanno un passato tutt'altro che cristallino; i testimoni di giustizia sono invece persone che, non avendo mai avuto a che fare con le forze dell'ordine e con le aule di giustizia, sono già turbati dalla necessità di recarsi in un tribunale e di presentarsi davanti a un giudice. Le privazioni, i trasferimenti e i danni morali e materiali che la loro scelta civile impone di subire provocano frustrazioni e umiliazioni, che sono poi ulteriormente accentuate dalla circostanza di essere trattati alla pari dei «pentiti»: e cioè di gente che ha commesso delitti, e che ottiene benefici di vario tipo in cambio della collaborazione.

Come emergerà fra breve, dalla esposizioni di alcuni casi emblematici, il trauma più forte lamentato dai testimoni di giustizia – più forte dei disagi logistici e degli svantaggi economici – è consistito e consiste nel ricevere da parte del personale addetto alla loro tutela una considerazione che non si distingue per nulla da quella dei collaboratori, e nel constatare che gli ambienti di destinazione sono stati informati dal personale medesimo della loro condizione di «pentiti»: il che provoca nelle persone che frequentano, anche solo per necessità, una evidente avversione e un altrettanto evidente fastidio. Ai disagi si somma così l'abbandono della persona e dei suoi familiari alla disperazione, per l'estrema difficoltà di trovare un reddito onesto, e alla vendetta dei complici degli accusati.

3. *Il lavoro del Comitato sul racket: le audizioni di casi emblematici*

Il Comitato ha proceduto all'audizione di alcuni soggetti che hanno vissuto l'esperienza della protezione – individuando dei casi emblematici, segnalati dagli stessi interessati – e dei responsabili istituzionali del

sistema di protezione. Va sottolineato che i «casi» dei quali si dà conto rappresentano, per provenienza geografica (3 delle regioni maggiormente interessate dalla criminalità di tipo mafioso: Puglia, Calabria e Sicilia), per il lavoro svolto prima della protezione (piccolo imprenditore, interprete e commerciante), e per tipo di esperienza all'interno del servizio, dei campioni che si ritengono significativi: non è stato possibile esaminare le posizioni di tutti i testimoni che in qualche modo hanno avuto contatti col Servizio centrale di protezione per ovvie ragioni di tempo, ma anche perchè non compete alla Commissione verificare l'esatto adempimento dei doveri istituzionali di chi è preposto a questo servizio, bensì soltanto di segnalare problemi e difficoltà, al fine di adottare i rimedi adeguati e soprattutto di rafforzare l'opera di contrasto all'aggressione criminale.

Si è fatto il nome di tre dei quattro soggetti presi in considerazione, con l'esplicito consenso degli interessati, perchè hanno cessato qualsiasi rapporto con il programma di protezione, e hanno assunto o potrebbero assumere nuove generalità; si è omesso invece il nome del quarto, perchè è ancora inserito nel programma. L'individuazione di «casi» specifici è apparso al Comitato in modo più efficace per porre a fuoco i problemi dei testimoni di giustizia.

Nell'ambito di un'altra inchiesta, quella sui Cantieri Navali di Palermo, i componenti del Comitato hanno avuto modo di ascoltare il sig. Gioacchino Basile, l'operaio che con le sue denunce ha aperto uno squarcio sulle forme di penetrazione mafiosa all'interno della realtà cantieristica palermitana, e che per questo motivo è stato costretto ad abbandonare la propria città, insieme con i familiari, per vivere in una località segreta, con l'assistenza del Servizio Centrale di Protezione.

I - Il «caso Mario Nero»

Il Comitato ha avviato la propria attività di indagine con l'audizione del sig. Mario Nero, le cui vicende hanno provocato un significativo interesse da parte degli organi di informazione. Si tratta di un onesto cittadino che la sera del 6 novembre 1992, portando a passeggio il proprio cane a Foggia, si è trovato nei pressi del luogo dove veniva ucciso l'imprenditore Giovanni Panunzio e ha assistito alle fasi immediatamente successive al delitto. Ha quindi reso testimonianza all'autorità giudiziaria, raccogliendo l'appello che il figlio della vittima aveva rivolto in tal senso attraverso i mass media: la deposizione di Nero ha permesso di individuare, e poi di condannare, l'esecutore dell'omicidio, e con lui circa quaranta appartenenti a una organizzazione criminale dedita alle estorsioni. Il senso del contributo reso dal testimone è stato giudicato di tale valore da imporre immediatamente l'adozione di misure urgenti di protezione.

Dal momento in cui Nero ha iniziato a rendere le sue dichiarazioni, la sua vita, e quella della sua famiglia, sono radicalmente cambiate in peggio. Si elencano di seguito le principali anomalie emerse dal racconto del testimone, avvertendo che degli episodi che facevano intravedere

ipotesi di reato il Comitato ha dato notizia al Presidente della Commissione antimafia affinché valutasse l'opportunità di informare la competente autorità giudiziaria.

a) La sicurezza. Il testimone ha riferito nei dettagli che i criteri di discrezione e di riservatezza necessari per la completa mimetizzazione sono stati costantemente disattesi a partire dall'arrivo nella località protetta: qualche ora dopo che, con la famiglia, aveva raggiunto l'immobile assegnatogli dal Servizio di protezione, il gestore dell'immobile, ma anche altri individui nella zona, erano al corrente che si trattava di un «pentito», con immaginabili disagi per tutti i familiari. Nero ha rilevato l'assenza di professionalità da parte degli operatori preposti alla protezione, oltre che al momento della prima provvisoria sistemazione in un *residence*, anche nei vari spostamenti in Puglia; il personale incaricato dal Servizio, che da Nero è stato indicato nominativamente, ha affiancato a gravi lacune nell'adozione delle più elementari precauzioni, comportamenti inqualificabili: vale per tutti la descrizione di una serata trascorsa con unità della Polizia di Stato, che lo avevano condotto a Bari per formalizzare la deposizione, i quali nella circostanza lo hanno forzatamente portato con sé alla ricerca di prostitute. Non spetta alla Commissione antimafia formulare giudizi morali: ma non è necessario adoperare aggettivi per qualificare il disprezzo per la dignità di una persona onesta - ma il discorso non muterebbe se si trattasse di un disonesto - manifestato da pubblici ufficiali, e confermato da una sequela di altri comportamenti.

b) L'assistenza sanitaria. Nero non ha mai potuto fruire - sulla base del racconto che ha reso al Comitato - della ordinaria assistenza che il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire a ogni cittadino, per la semplice ragione che ogni prestazione è - com'è ovvio - subordinata alla iscrizione dei pazienti alle liste dell'unità sanitaria locale di appartenenza, e *a fortiori* della esatta identificazione dei pazienti; ma tale identificazione non è mai stata possibile a seguito del mancato perfezionamento del procedimento di cambio delle generalità e del divieto imposto a Nero, all'inizio del programma di protezione, di presentarsi con le proprie generalità. La conseguenza è che le poche cure ricevute da Nero e dai familiari nel corso degli anni si devono al buon cuore dei medici che hanno acconsentito a prestarle, gratuitamente e senza alcun riferimento al servizio pubblico. L'impossibilità di fruire di regolare assistenza ha acquistato nel caso specifico particolare drammaticità poichè tutti i componenti della famiglia di Nero (composta, oltre che da lui, dalla moglie e da due bambini) sono microcitemici e, quindi, abbisognano di costanti controlli e di cure programmate, che non sono mai state praticate. Nel corso dell'audizione davanti al Comitato, Nero ha mostrato nel proprio fisico, togliendosi la giacca e la camicia, i segni evidenti dell'assenza di cure. Il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali da parte del Servizio di protezione è stato minimo, e comunque sproporzionato per difetto rispetto all'effettivo esborso, mentre la stessa difficoltà di ottenere una regolare

assistenza sanitaria è stata incontrata, per le medesime ragioni, ogni qual volta si è reso necessario un ricovero ospedaliero.

c) La scuola. L'assenza di qualunque tipo di specifico trattamento pedagogico e psicologico in una famiglia con due bambini strappati al loro ambiente naturale, alle loro abitudini e ai loro affetti, ha avuto gravi conseguenze nella partecipazione all'attività scolastica. La frequenza della scuola - stando al racconto di Nero - è al momento impedita al più grande dei figli, che era iscritto alle elementari, perchè l'incertezza sulle generalità ha indotto la direzione didattica a non accettare l'iscrizione per gli anni successivi. Va ribadito che bambini di tenera età hanno mutato identità per ben due volte: al momento dell'inizio della protezione e quando la stessa è stata revocata, o comunque non protratta; chiunque è in grado di valutare il trauma che l'insicurezza sul proprio nome provoca su bambini di pochi anni.

d) Il sostegno economico. Prima di assistere all'omicidio di Panunzio, Nero viveva di un'avviata attività economica, consistente nell'allevamento di cani. Il trasferimento rapido in una località distante dalla propria residenza ha comportato la cessazione di tale attività. A differenza di quanto è accaduto per alcuni collaboratori di giustizia, Nero non ha ricevuto alcuna capitalizzazione di indennizzo, che avrebbe potuto consentirgli di intraprendere nuovamente il lavoro che aveva svolto fino a quel momento nel nuovo domicilio. Eppure, all'inizio della protezione erano state alimentate aspettative quanto alla certezza economica; in proposito, racconta Nero: *«Ci fu detto che non saremmo mai più tornati a casa. Ce ne avrebbero data una nuova, insieme ad un nuovo lavoro e ad un nuovo nome. Avrebbero provveduto a tutto loro, così da inserirci nel nuovo contesto sociale in cui si andava a vivere»*. Al contrario, gli è stato corrisposto un limitato contributo mensile: questo gli è stato consegnato spesso con ritardo, e talora addirittura non gli è stato corrisposto, non si sa per negligenza del Servizio o, come ha denunciato Nero, per condotte di peculato dei pubblici ufficiali addetti alla consegna (anche di ciò è stata data notizia all'autorità giudiziaria). Di fronte a questa situazione, Nero ha cercato di provvedere autonomamente, costruendo da sè una valida prospettiva di lavoro; ma il proposito di realizzare nelle condizioni della protezione una nuova attività di allevamento è andato frustrato: in mancanza di un adeguato sostegno che costituisse il capitale originario, Nero ha «svenduto» la propria casa di abitazione nel foggiano, e ha acquistato un terreno sul quale avviare il nuovo allevamento di cani, salvo a scoprire - quando era troppo tardi - che sul terreno gravavano una serie di vincoli inidonei all'avvio della nuova azienda.

e) Le prospettive di vita. Quanto alle assicurazioni fornite all'inizio del programma di protezione, Nero ha riferito: *«Non ci hanno mai detto che c'era una scadenza. Anzi, dirò di più: ci hanno sempre detto che lo Stato quello che toglie dà, cioè che ci avrebbero restituito la casa, il nostro tenore di vita, il nostro lavoro, i nostri documenti e via dicendo. Questo è quello che ci hanno sempre garantito, fino a tre giorni prima che ci notificassero, nel settembre dell'anno scorso, la non proroga del programma di protezione»*. Dalle parole del testimone

emerge da un lato l'idea, trasmessa dal Servizio di protezione, di una durata indefinita dei benefici e, dall'altro, l'assenza di prospettive concrete sui modi per agevolare il reinserimento sociale. Nero - lo si ripete - non ha ricevuto alcuna «capitalizzazione», che pure gli avrebbe consentito il ritorno alla normalità, e soprattutto la graduale fuoriuscita dal sistema.

f) La revoca. La Commissione centrale, «nella seduta dell'11 settembre 1996, deliberò di non prorogare ulteriormente il programma - scaduto il 31 dicembre 1995 -, in relazione alla condotta tenuta dal Nero, contrastante con gli obblighi assunti con la sottoscrizione del programma in questione, e in considerazione dello stato raggiunto dai procedimenti in cui il predetto aveva reso le proprie dichiarazioni»: in questi termini, con lettera inviata al presidente della Commissione antimafia del 24 aprile 1998, l'onorevole Sinisi spiegava le ragioni della mancata proroga del programma di protezione in favore di Nero. Nel corso dell'audizione davanti al Comitato, il Sottosegretario aveva parlato anche del «venir meno di quel grave ed attuale pericolo che aveva determinato a suo tempo la definizione del programma medesimo». Nella lettera prima menzionata il rappresentante del Governo faceva stato che la «Procura di Bari, con nota del 15 giugno 1996, aveva rappresentato che il processo nel quale il Nero aveva reso la sua deposizione si era esaurito, con il passaggio in giudicato della sentenza per omicidio emessa sulla base delle dichiarazioni testimoniali del predetto». Tra le «violazioni del codice comportamentale» addebitate a Nero, che hanno provocato la mancata proroga del programma di protezione, vi sono dei reati che lo stesso avrebbe commesso in epoca antecedente all'ammissione al programma medesimo. Non compete a questa Commissione accertare se a Nero siano da attribuire gli illeciti penali - che comunque, quanto a titoli di reato, non appaiono di particolare gravità - cui si fa cenno nella scheda allegata alla missiva in data 15 gennaio 1998 a firma del capo della Polizia di Stato; quello che si constata è che se gli illeciti in questione richiamano una tale gravità da rendere Nero immeritevole della proroga, egli non doveva ricevere neanche l'originaria protezione, dal momento che la loro consumazione è avvenuta prima della concessione del programma. Nè convince la risposta che in proposito ha fornito il sottosegretario all'Interno onorevole Sinisi, allorchè, durante l'audizione che lo ha interessato (e della quale si dirà più ampiamente oltre), ha riferito che al momento della concessione del programma vi era una differente gestione del Servizio: l'affidamento del cittadino che si trova in condizioni di così grave difficoltà è nei confronti dello Stato nel suo insieme, non già nei confronti dei singoli rappresentanti delle istituzioni che si avvicendano in un determinato incarico; non può essere il testimone di giustizia colui sulla cui pelle far pagare l'adozione di parametri differenti da parte del Servizio nel corso degli anni, a causa della mancata condivisione da parte di chi è venuto dopo dei comportamenti seguiti dai predecessori. Il Servizio ha poi addebitato a Nero un tentativo di suicidio, effettivamente posto in essere, e una situazione di tensione familiare, in particolare con la moglie. Le riserve su questo tipo di valutazioni sono ancora più consistenti: si imputa a una persona la cui con-

dizione di disperazione dipende da una serie di disfunzioni concrete, di non aver saputo resistere con indifferenza all'angoscia di assistere impotente alle sofferenze dei figli e della moglie e di non poter contare su alcuna fonte di sostegno; invece di porre rimedio alla disfunzioni, si censura l'assenza di una speranza, che non si sa su quali elementi doveva fondarsi. Quanto al venir meno del pericolo, Nero ha descritto nei particolari le minacce di morte delle quali continua a essere destinatario, per via telefonica e in altro modo, finalizzate, secondo le richieste illecite che ha ricevuto anche di recente, alla revisione parziale del giudizio nel quale ha reso testimonianza. Ma, quand'anche non esistessero questi elementi concreti di preoccupazione, è sufficiente il richiamo di genere alla ordinaria esperienza del testimone di giustizia, il quale resta sempre esposto al rischio della vendetta mafiosa, per indurre a prorogare la tutela. Da ultimo, è difficile condividere la censura mossa dall'onorevole Sinisi a Nero, nella lettera del 24 aprile 1998, di essersi esposto a ulteriore pericolo contattando i mass media e raccontando la propria vicenda: è invero del tutto evidente che il ricorso alla stampa è stato successivo alla revoca della protezione, e costituiva un tentativo, dettato dalla necessità, di far conoscere da altri una situazione di seria difficoltà che i responsabili del Servizio non intendevano prendere in considerazione.

g) Il contenzioso col Ministero dell'Interno. Nella lettera del 24 aprile 1998 il Sottosegretario ha pure informato di azioni giudiziarie proposte da Nero contro l'amministrazione dell'Interno, precisando che mentre il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. è stato rigettato dal giudice ordinario per difetto di giurisdizione, il Tribunale amministrativo regionale di Firenze ha accolto le richieste dell'istante. Il Comitato ha acquisito copia dell'ordinanza, emessa dalla 1ª sezione del Tar della Toscana in data 10 marzo 1998, nella quale, dopo aver scritto che *«comparativamente valutando gli interessi delle parti, appare allo stato prevalente l'esigenza di assicurare al ricorrente ed ai suoi familiari i mezzi necessari a preservarne l'incolumità minacciata dall'organizzazione mafiosa che lo stesso ricorrente ha contribuito a colpire (come risulta dalla nota della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari)»*, si dispone *«che siano garantite al ricorrente ed ai suoi familiari, nelle more del presente giudizio, le misure di assistenza già deliberate dalla Commissione»*; ma neanche questo è stato utile a sollecitare un differente orientamento del ministero, dal momento che nella missiva anzidetta ci si è limitati a prendere atto del provvedimento del giudice amministrativo, aggiungendo che l'Avvocatura Generale dello Stato è stata officiata dell'impugnazione davanti al Consiglio di Stato. Infine, in data 15 giugno 1998, dopo che già era stata disposta la convocazione del Comitato di lavoro al fine di discutere e di approvare il presente documento, il sottosegretario on. Sinisi ha fatto pervenire una ulteriore nota, che non fa seguito ad alcuna specifica richiesta da parte del Comitato o della Commissione, con la quale ha ribadito analiticamente i rilievi già formulati nei confronti di Nero. Si ritiene di dare conto della missiva perchè il suo contenuto conferma la scarsa propensione a prendere in esame gli aspetti centrali del problema dei testimoni di giustizia, del quale il caso Nero rappresenta un esempio, ma non - come si vedrà fra breve

– l'unico esempio, e manifesta nel contempo l'elevata propensione, con l'elencazione di specifiche controdeduzioni a considerare Nero più una controparte processuale che il sintomo di una estesa condizione di disagio; in aggiunta a quanto riferito in precedenza vi è l'attribuzione a Nero, nella serie delle circostanze che il sottosegretario all'Interno ritiene necessario riferire «*ex officio*», di «*una chiara militanza politica*» relativa al suo passato – evidentemente di per sè meritevole di censura –, di una condanna di Nero per favoreggiamento ricevuta il 22 maggio 1998 (e quindi in costanza di programma, senza che lo stesso sia stato revocato), dell'aver Nero fornito il numero dell'utenza del cellulare intestato alla moglie al fine di riprendere relazioni di lavoro, e da ultimo dell'essere stato, in data 6 aprile 1998, «*colto in luogo pubblico mentre consumava un rapporto con una prostituta*». Quest'ultimo particolare è stato riportato «*in relazione alle vicende accadute nella serata in cui addetti alla sua protezione lo avrebbero costretto a recarsi in Bari in una località frequentata da prostitute*»: desta non poca sorpresa l'equiparazione fra un comportamento del tutto volontario, pur se moralmente eccepibile, e un comportamento coatto, realizzato a opera di pubblici ufficiali mentre Nero era sottoposto al programma ed era in attesa di rendere testimonianza.

II – Il «*caso Rossella Castiglione*»

Che quello di Nero non rappresenti un caso isolato è stato confermato dall'audizione di altri due testimoni, provenienti rispettivamente dalla Calabria e dalla Sicilia, le cui vicende all'interno del Servizio sono state definite in tempi e con modalità diverse; la differente collocazione territoriale e temporale di questi due «*casi*» rafforza la convinzione che non esistono situazioni di occasionale e soggettivo disagio di singoli testimoni, bensì un problema d'insieme, che attiene all'intera «*categoria*», e alla gestione della stessa da parte del Servizio centrale di protezione.

La signora Rossella Castiglione è stata ammessa, insieme con i suoi familiari, al programma di protezione nel 1992. La collaborazione della famiglia Castiglione con l'autorità giudiziaria si è realizzata nell'ambito di una sanguinosa faida con più di 40 morti a Strongoli, in Calabria, e ha determinato la condanna di vari imputati a pene definitive e consistenti, fino all'ergastolo. Come già per Nero, l'esperienza della Castiglione all'interno dei meccanismi di protezione evidenzia disfunzioni e irrazionalità. A partire dall'assistenza sanitaria, particolarmente importante nel caso degli anziani genitori della testimone; per proseguire col procedimento del cambio delle generalità, che ha determinato, insieme con la revoca del programma e, quindi, con la riconsegna dei documenti di copertura, il ritorno a vivere con le generalità originarie: e questo espone a un rischio sempre attuale in fatti di mafia, e soprattutto all'interno di una faida.

La causa sostanziale della revoca della protezione alla famiglia Castiglione è la definizione dei procedimenti penali nei quali ha reso testi-

monianza, cui si aggiunge il preteso venir meno di un pericolo attuale. Ai Castiglione il Servizio di protezione ha perfino intimato lo sfratto dall'appartamento che era stato messo a loro disposizione a Roma dal 1993. Anche in questo caso emergono alcune questioni rilevanti.

A) Non è possibile stabilire un automatismo tra la conclusione del processo e l'attualità del pericolo: è necessario un raccordo tra gli uffici giudiziari, e in particolare le Procure della Repubblica, che in origine segnalano il rischio, e il Servizio di protezione, evitando il reciproco rimpallo di responsabilità, e facendo sì che il provvedimento relativo alla prosecuzione della protezione rappresenti l'esito di valutazioni fondate su dati oggettivi. Il rischio non si esaurisce con la fine della collaborazione processuale del teste e può correlarsi a una vendetta, che giunge differita nel tempo rispetto all'evento processuale. In queste condizioni, quand'anche si dovesse procedere alla revoca del programma, va garantita sicurezza a chi ha in maniera così importante collaborato con l'autorità giudiziaria e che, come nel caso della Castiglione, non ha ricevuto alcun addebito comportamentale, nemmeno in quella forma discutibile emersa per Nero. In ogni caso l'uscita dal programma deve essere accompagnata da un nuovo e definitivo cambio di generalità, sempre che permangano condizioni di obiettivo pericolo.

B) *«La revoca è arrivata all'improvviso, da un giorno all'altro, non ce lo aspettavamo. Loro avrebbero dovuto essere chiari prima della nostra entrata nel programma di protezione; dovevano dirci che durava quattro anni, il tempo dei processi e dovevano chiederci se ci conveniva e se volevamo accettarlo».* Come si evince da queste parole pronunziate da Rossella Castiglione nel corso dell'audizione, molto spesso la vicenda del testimone trae origine da equivoci e, soprattutto, da aspettative che nel tempo vengono inesorabilmente frustrate. Di fronte al problema di come attivare le modalità di reinserimento nella vita sociale, il racconto diretto dei testimoni fa emergere l'insufficienza di fondo del Servizio di protezione nell'offrire un efficace aiuto. Continua la Castiglione: *«in questi quattro anni non ci hanno mai detto di pensare al nostro futuro»;* anzi, è stata sempre rappresentata una sicura prospettiva di vita: *«... avremmo iniziato una nuova vita, ci sarebbe stato un lavoro per me, la situazione sarebbe rimasta stabile per sempre».*

C) Al di là dell'«ultrattività», che consente di usufruire di una proroga per alcuni benefici assistenziali, va presa in considerazione l'opportunità di una soluzione transitoria per chi è stato ammesso al programma di protezione nel momento in cui vigevano vecchie regole e consuetudini. Che dire, per esempio, della paventata esecuzione di uno sfratto ad opera della forza pubblica contro chi per quattro anni è stato protetto da quella stessa forza pubblica? Si è valutato l'impatto che scelte del genere provocano sulla propensione alla collaborazione degli onesti? Non va trascurata in proposito l'utilità di un accordo col testimone, che gli faccia valutare le ipotesi più adeguate per il pieno reinserimento nella vita ordinaria, incluse le «misure di assistenza economica, la cui convenienza va prospettata in concreto.

III - Il «caso Nino Miceli»

Il Comitato ha ascoltato anche il signor Nino Miceli, commerciante di Gela che, dopo aver subito vari atti intimidatori, ha offerto una straordinaria collaborazione all'autorità giudiziaria, consentendo la condanna dei responsabili di atti estorsivi a un totale che supera i 400 anni di carcere, con una deposizione che al dibattimento di primo grado ha avuto la durata di ben sei udienze.

Anche per Miceli, il suo eccezionale impegno civile ha trovato una immediata frustrazione nella considerazione che lo stesso ha avuto all'interno del Servizio, in quanto è stato assimilato ai cosiddetti «pentiti». Nel corso dell'audizione, egli ha significativamente richiamato il primo articolo del codice di comportamento che è necessario sottoscrivere per essere ammessi al programma di protezione. In esso è scritto che il testimone «*si impegna a non commettere reati*»: questa frase ha il sapore della beffa, se non dell'umiliazione, se proposta alla sottoscrizione di un cittadino esemplare - quale è Miceli -, che per affermare la propria libertà di uomo e di imprenditore ha sacrificato una rilevante situazione economica e patrimoniale. Nè sono mancati spiacevoli episodi di mortificazione da parte di soggetti preposti alla protezione del commerciante, che lo stesso ha ricostruito ai commissari dell'antimafia. Basta ricordare, a mò di esempio, che in occasione del ricovero ospedaliero dell'anziano padre, Miceli, che era tornato nella sua città dalla località segreta nella quale dimorava, venne convocato da un ufficiale dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento: «*Portai mio padre a casa, mi resi conto che era ancora vivo e poi andai dal capitano il cui unico problema era quello di dirmi che io ero in estremo pericolo e dovevo andare via. Io non ero andato ad Agrigento per fare i bagni ma perchè mio padre stava male. Se era vero che c'era un pericolo, poteva sacrificare qualche uomo in più. Mio padre ha messo subito tutti d'accordo perchè appena sono rientrato non è passata mezz'ora che è morto*». Un altro episodio riferito da Miceli avvenne alla vigilia dell'anniversario dell'uccisione di Libero Grassi, quando, rientrato in una caserma di Palermo dove avrebbe alloggiato quella notte, l'uomo di scorta provava a chiuderlo a chiave dall'esterno temendo che lo stesso potesse fuggire: «*Fino a prova contraria io mi sono sempre chiuso dall'interno e non certo dall'esterno. La persona in questione, tornato dopo un quarto d'ora, mi consegnò la chiave. Cosa avevo fatto di male per subire un simile trattamento?*».

Il «caso Miceli» è interessante, perchè rappresenta la condizione di chi, nonostante tutto, ha riscontrato un esito non drammatico del programma, a differenza di quello degli altri due testimoni: da più di un anno è uscito dai meccanismi di protezione con le nuove generalità e, nel complesso, il suo reinserimento sociale può ritenersi avvenuto. Miceli era un affermato imprenditore di Gela la cui attività (era concessionario della casa automobilistica Lancia) ha conosciuto una significativa fase di crescita fino all'inizio della collaborazione. L'azienda era giunta a un fatturato di quattro miliardi e mezzo nel 1992 e all'assunzione di dieci dipendenti; Miceli possedeva due appartamenti a Gela, un terreno

a Niscemi, un terreno di oltre 8000 mq. per la nuova sede della concessionaria e un ulteriore terreno lottizzato di 600 mq.; il commerciante e la sua famiglia potevano mantenere un tenore di vita più che dignitoso grazie al consistente reddito frutto di un lavoro faticoso. L'aver testimoniato contro associazioni di tipo mafioso operanti a Gela ha determinato la perdita dell'intero patrimonio e, soprattutto, della sua attività: pende presso il Tribunale competente una istanza di fallimento. La coraggiosa scelta di collaborare ha avuto, quindi, un costo notevolissimo non solo quanto alle abitudini, alle amicizie, e agli affetti, ma anche sotto il profilo economico: il danno non ha avuto alcun risarcimento da parte dello Stato.

Giova ricordare, a tal fine, che Miceli non ha potuto fruire delle somme stanziata dalla legislazione antiracket con il Fondo di solidarietà, in quanto secondo l'attuale normativa l'elargizione è finalizzata al ripristino dell'attività nel luogo dove essa si svolgeva precedentemente: questa condizione è in netto contrasto con l'esigenza di sicurezza che ha spinto le istituzioni ad ammettere Miceli al programma di protezione. Ci si augura, in proposito, che la nuova disciplina antiracket, che rimedia a queste e ad altre anomalie del Fondo, sia approvata definitivamente e in modo rapido dal Senato, dopo che è stata varata in sede legislativa dalla Commissione Giustizia della Camera.

È stato per iniziativa del commerciante che dall'avvio del programma si è posto il problema di come favorirne nei tempi più brevi l'uscita, con il contestuale reinserimento sociale. D'accordo con l'allora direttore del Servizio, Miceli ha individuato una possibile attività in un determinato luogo, che offrisse garanzie sotto il profilo della sicurezza. Il progetto è stato valutato positivamente anche rispetto alle finalità di mimetizzazione sociale, e per la sua realizzazione la Commissione ha predisposto un apposito finanziamento. Oggi Miceli ha una nuova attività imprenditoriale, che gli consente di vivere autonomamente rispetto ai benefici assistenziali del programma, e che gli ha consentito di recuperare una sua specifica professionalità. Tuttavia il suo attuale tenore di vita è assai lontano da quello antecedente alla collaborazione: quest'ultima non ha avuto le ripercussioni drammatiche incontrate dai protagonisti degli altri «casi», ma comunque ha inciso pesantemente sul reddito di Miceli.

4. L'audizione dei responsabili del Servizio

Il Comitato ha ritenuto necessario ascoltare i responsabili istituzionali del Servizio Centrale di Protezione: l'onorevole Giannicola Sinisi, sottosegretario di Stato per l'Interno e il dottor Francesco Cirillo, direttore del Servizio. L'onorevole Sinisi ha rappresentato l'importanza del disegno di legge sui collaboratori di giustizia presentato dal Governo, segnalando come esso provveda a differenziare il trattamento tra i collaboratori di giustizia ed i testimoni. Il rappresentante del Governo ha, inoltre, valutato positivamente la proposta di istituire all'interno del servizio una specifica sezione per i testimoni; e infatti, il ministro dell'In-

terno ha comunicato di avere emanato una direttiva perchè ciò avvenga prima ancora dell'approvazione della nuova legge.

Sui problemi specifici emersi nel corso dell'audizione del signor Mario Nero, il Sottosegretario ha confermato - come era già stato comunicato nella missiva inviata in precedenza dal Servizio, cui si è fatto cenno - che la decisione di revoca del programma era legata alla violazione degli obblighi assunti e allo stato dei procedimenti penali in cui era stata resa la deposizione. In particolare, l'onorevole Sinisi ribadiva l'avvenuta consumazione di alcuni reati da parte di Nero, il disvelamento della propria identità al personale ospedaliero in occasione di un ricovero, l'intento suicida, la lite con la moglie. Comportamenti tutti che, ad avviso del rappresentante del Governo, impedivano una efficace strategia di tutela della sicurezza: *«senza la collaborazione dell'interessato - sono sue parole - non è possibile nessuna tutela»*.

All'obiezione che i reati ipotizzati sono stati commessi in epoca anteriore alla sottoscrizione del programma di protezione, quando Nero era sottoposto alle misure urgenti, il Sottosegretario ha richiamato la necessità di *«un giudizio globale»*; ma tale metro di misura avrebbe ben potuto valere anche in epoca successiva al 1994. All'altra obiezione, che certi comportamenti hanno avuto causa proprio nelle disfunzioni del Servizio centrale, che cioè la disperazione era stata causata dall'inefficienza del Servizio, il Sottosegretario, pur negando tale situazione, ha sottolineato l'opportunità di far svolgere all'interno del programma di protezione un'adeguata assistenza psicologica e pedagogica per affrontare situazioni di esasperazione, derivanti dalla condizione di chi vive un'esperienza così traumatica; e in proposito ha preannunciato la costituzione di un nucleo di assistenti sociali. È superfluo sottolineare da parte della Commissione che i problemi prima evidenziati sono la diretta conseguenza di una serie di disservizi e di negligenze, la cui soluzione non può certamente coincidere con la frequentazione di qualche assistente sociale, ammesso che esistano professionalità in grado di affrontare le drammatiche situazioni sopra descritte.

Quanto invece all'opportunità di sostenere i testimoni nella gestione dei propri beni e di favorire il loro reinserimento sociale in altra zona del territorio nazionale, il Sottosegretario ha riferito che in qualche caso è stata garantita ai testimoni una consulenza e una assistenza finalizzata alla gestione patrimoniale dei beni e degli interessi economici, e per evitare di perdere il patrimonio. È, del resto, interesse dello Stato incentivare il reinserimento del testimone, non solo perchè ciò produce un risparmio in termini di denaro e di risorse umane, ma anche perchè costituisce un obiettivo incoraggiamento per gli altri. Non è possibile pensare che l'attività di tutela e di assistenza posta in essere dallo Stato si esaurisca nelle misure di sicurezza: persone oneste che hanno adempiuto a un dovere civico sono costrette a vivere per un lungo periodo in una località segreta; poichè il tempo dell'assistenza non può essere infinito, devono essere aiutati a tornare a una normale vita sociale. Non risponde a questa impostazione una rigida separazione tra sicurezza e reinserimento.

L'esperienza di Miceli, come si è visto, ha costituito un esempio, nell'insieme, di soluzione positiva rispetto alla duplice esigenza di uscita dal sistema e di reinserimento sociale. In virtù di tale esito, non si comprendono le ragioni di una indiscriminata messa in discussione di tale prassi: se questa in altri casi ha avuto risultati negativi è perchè ha riguardato collaboratori di giustizia di provenienza criminale senza alcuna specifica professionalità. Certamente non sono sufficienti ipotesi di capitalizzazione, come quelle enunciate dal Sottosegretario, il quale ha informato che «*sono state accolte richieste di sei mesi di ultrattività e conseguenti misure di assistenza per poter avviare una piccola attività commerciale per somme di 20 o 30 milioni deliberate ratealmente, rinunciando ad altre misure di assistenza*»; somme di tale consistenza sono assolutamente inadeguate per avviare qualunque seria attività commerciale. Quanto alle ammissioni al programma speciale e alle revoche, il Sottosegretario ha assicurato che non sono mai stati esclusi soggetti meritevoli e che la valutazione delle situazioni di pericolo è sempre affidata all'autorità giudiziaria. Anche questa precisazione lascia perplessi: il magistrato accerta il rischio del testimone durante la fase processuale; esaurita questa, la valutazione non appartiene più all'autorità giudiziaria, per cui possono permanere situazioni di pericolo ben oltre l'esaurimento dell'*iter* processuale (come rivelano i casi di Nero e della Castiglione). Vi è inoltre l'esigenza di una forte attenzione per la formazione del personale: al di là della specifica competenza degli operatori delle forze dell'ordine, essa necessita di adeguata sensibilità umana, di un approccio ai problemi che non sia di tipo burocratico, e di comportamenti non definibili previamente a tavolino, posto che si ha a che fare con la vita di uomini di grande valore civile.

5. Un'emergenza di oggi: il caso del testimone «Alfa»

Se l'esperienza dei testimoni Nero, Castiglione e Miceli riguarda soggetti che non sono più tutelati dal programma di protezione, quella del signor «Alfa», invece, è l'esperienza di chi si trova in questo momento inserito nei meccanismi della protezione. Infatti il signor «Alfa», con i suoi familiari (moglie e quattro figli) è sottoposto a misure di protezione dalla primavera del 1997, quando, a seguito della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, sono state emesse diciotto ordinanze di custodia cautelare per i reati di usura ed estorsione. «Alfa» era un commerciante vittima di questo tipo di delitti, che è riuscito a liberarsi dalle pressioni mafiose offrendo una piena e incondizionata collaborazione ai giudici.

Per motivi non dipendenti nè dal medesimo nè dal Comitato, non è stato possibile ascoltare dalla sua viva voce il racconto delle sue vicende, ma egli ha fatto pervenire alla Commissione una dettagliata memoria circa i problemi - per lo più non risolti - vissuti all'interno del Servizio Centrale di Protezione: tali questioni sono state ripetutamente esposte a due funzionari del Servizio medesimo, i quali, prima ancora dell'avviamento delle misure di protezione, avevano

dato assicurazioni sull'esito positivo entro breve tempo. Purtroppo non è stato così.

a) Situazione scolastica dei figli. Il signor «Alfa» nella sua memoria ha riferito i disagi del figlio che frequenta le scuole elementari. Ha dovuto abbandonare gli studi nell'aprile del 1997 e solo nel novembre dello scorso anno, perdendo cinque mesi di lezione, ha potuto riprendere a frequentare la scuola dell'obbligo. Tale situazione ha costituito una minaccia alla stessa sicurezza del nucleo familiare: *«Più di una volta persone che vivono nel luogo ove mi trovo, vedendo un bambino nella sua età in giro nelle ore di scuola, chiedevano e si chiedevano come mai non frequentasse gli istituti scolastici, ponendo domande e interrogativi in ordine alla famiglia ed ai suoi genitori»*. L'altro figlio, che frequenta le scuole superiori e che già aveva perso un anno per il repentino abbandono del luogo d'origine, per carenza della documentazione necessaria alla nuova iscrizione e *«non avendo ricevuto, se non a parole, risposta alcuna dalle strutture preposte, è stato iscritto a proprie spese a una scuola privata, anche al fine di recuperare dell'anno perduto. Analoghi problemi si sono posti per l'iscrizione all'università dell'altra figlia: «mi fu risposto che la ragazza avrebbe dovuto perdere l'anno perchè c'era stato un errore del Servizio»*.

b) Situazione sanitaria. La moglie del signor «Alfa» è affetta da stati di ansia e da attacchi fobici: tale situazione è stata immediatamente rappresentata al Servizio fin dal mese di aprile 1997; ma soltanto nel mese di novembre è stata individuata una struttura sanitaria per la signora che *«è stata costretta ad assumere farmaci senza controllo medico per ben sette mesi»*. Altra situazione di grave preoccupazione riguarda la figlia, affetta da una grave forma di leucemia, che dovrebbe sottoporsi a controlli periodici presso una struttura specializzata: *«mi è stato detto che le spese per recarmi presso tali strutture sono totalmente a mio carico... e quindi sono stato costretto a ridurre drasticamente i controlli e le visite»*. Per le cure dentistiche di cui ha bisogno l'altro figlio, il signor «Alfa» si è dovuto rivolgere ad un medico privato che *«francamente non so come pagare»*.

c) Il lavoro. La moglie di «Alfa» al momento della partenza dalla residenza originaria era impiegata presso il Comune ed aveva ottenuto un congedo per sei mesi a causa delle sue precarie condizioni di salute. Alla scadenza dei sei mesi avrebbe dovuto presentarsi per una nuova visita presso le strutture sanitarie pubbliche: *«Per un anno intero, nonostante le continue sollecitazioni, non ho mai ricevuto alcuna risposta e solo ora apprendo che mia moglie dal mese di novembre '97, ossia dalla scadenza dei sei mesi, è stata sospesa dal lavoro e non percepisce più lo stipendio»*.

d) Altre questioni. L'abitazione nella quale la famiglia di «Alfa» attualmente vive è stata consegnata in uno stato assolutamente pietoso: *«all'interno trovai cibo avariato, muffa dappertutto e i materassi invasi dai vermi»*. Vari disservizi vanno segnalati per l'approvvigionamento dei capi di abbigliamento invernale per tutta la famiglia e per la consegna della propria autovettura, che è stata recapitata dopo molti mesi dal-

la partenza, «nonostante la mia prima abitazione fosse a diversi chilometri dal più vicino centro abitato». Di fronte a tali gravi disservizi è evidente l'amarezza del signor «Alfa»: «il Servizio... non è mai stato in grado di fornire una risposta a quelle minime richieste di aiuto e di assistenza che in questo periodo mi sono trovato a rivolgergli».

6. Considerazioni conclusive e proposte

Attorno alla condizione di questi soggetti che, pur nell'esiguità del numero, esprimono un alto valore simbolico, si conferma la credibilità delle istituzioni nella lotta alla mafia. La garanzia di un adeguato futuro ai testimoni e alle loro famiglie incoraggerebbe altri a non avere remore nel riferire quanto è a propria conoscenza alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria. La consapevolezza che lo Stato con le sue leggi, con i suoi provvedimenti amministrativi, ma soprattutto con i comportamenti dei suoi uomini, si fa carico in modo reale e concreto del destino dei testimoni, aiuterebbe a vincere le condizioni di omertà e, allo stesso tempo - estendendone il numero - renderebbe meno eccezionale la loro posizione al punto da affievolire o eliminare, perchè superflue, le stesse misure straordinarie di protezione: l'obiettivo primario deve essere quello di consentire la permanenza nel luogo d'origine dei testimoni attraverso adeguate misure, delle quali, in ogni caso, va sempre verificata la possibilità. Solo attraverso una più diffusa rottura dell'omertà il «testimone» potrà essere assimilato ad un normale cittadino che compie il proprio dovere: quando, invece, testimoniare - come accade oggi, alla stregua dei «casi» illustrati - costituisce un salto nel buio, è impossibile che altri superino la ritrosia alla collaborazione.

L'esperienza di tanti testimoni lasciati al proprio destino quando non sono più utili processualmente talora viene divulgata dai mass media, e rappresenta per gli altri il più efficace incentivo a occuparsi dei «fatti propri». Eppure dai testimoni di giustizia lo Stato ricava un immediato profitto: se si dovessero quantificare i risultati ottenuti per effetto di queste collaborazioni essi risulterebbero immensi, con un risparmio in termini di uomini e mezzi in indagini che, a volte, rischiano di durare anni senza pervenire agli stessi risultati. Dai testimoni lo Stato, nel lungo termine, ricava un profitto ancora maggiore, perchè il loro esempio permette di scalfire il muro di omertà, costituito da un misto di indifferenza, di acquiescenza e di convenienza, che ha le radici negli strati sociali dai quali solitamente provengono i testimoni: ne è prova la sproporzione tra il numero dei testimoni e quello dei collaboratori di giustizia. L'intervento dello Stato nei confronti dei testimoni è ancora più doveroso, fra l'altro, per la totale gratuità della loro esposizione, a differenza di quanto accade con i collaboratori di giustizia, la cui scelta consente di ottenere sul piano personale importanti benefici processuali e penitenziari.

È quindi indispensabile, unitamente a una seria riflessione da parte del Servizio centrale di protezione sulla opportunità di mantenere certe condotte che oggettivamente scoraggiano ipotesi di collaborazione, che

il Parlamento adotti specifiche norme in favore dei testimoni: l'imminente discussione del disegno di legge sui collaboratori di giustizia al Senato rappresenta l'occasione più idonea e più rapida. A tal fine vengono formulate le seguenti proposte:

a) distinguere la condizione dei «testimoni» da quella dei «collaboratori di giustizia», già sul piano delle enunciazioni di principio, oggi contenute nell'articolo 9 del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (un emendamento in tal senso è stato approvato di recente dalla Commissione Giustizia del Senato);

b) estendere anche alle vittime di estorsione l'escussione a distanza nei procedimenti penali;

c) prevedere una norma risarcitoria e non premiale. Il testimone ha in comune con il collaboratore di giustizia l'esigenza di sicurezza, mentre invece non è interessato al profilo premiale, non avendo commesso alcun reato; il risarcimento da garantire attiene ai costi derivanti dalla collaborazione (l'abbandono della precedente attività, dei beni familiari, la sistemazione in una nuova casa di abitazione, ecc.), al ristoro per le perdite subite e per i mancati guadagni, al mantenimento di un livello di reddito e di una prospettiva di vita analoga a quella esistente al momento dell'inizio della collaborazione, e in particolare al finanziamento di una nuova attività lavorativa o della ripresa di quella antecedente;

d) istituire all'interno del Servizio Centrale di Protezione un'autonoma divisione per i testimoni. Si avrebbe così, concretamente, una diversità di trattamento nell'assistenza da prestare, volta al reinserimento sociale dei testimoni e dei familiari, tenendo presente che si tratta di soggetti che nella loro generalità hanno una professionalità e una provata attitudine al lavoro.

e) commisurare sul piano amministrativo protezione e assistenza al rischio e ai bisogni della/e persona/e interessata/e, e non anche al grado e alla durata del giudizio nel quale si è collocata la testimonianza. In tal senso sono necessarie norme che colleghino i provvedimenti di revoca a elementi esclusivamente tecnici, e non a valutazioni ampiamente discrezionali. L'entità delle misure di assistenza deve essere proporzionata al tenore di vita che il testimone e i familiari tenevano prima dell'inizio delle dichiarazioni.